

Per le Persone fisiche

Art. 14, Legge 80/05: le donazioni alle ONLUS sono deducibili dalle tasse nel limite del 10 % del reddito complessivo dichiarato, e comunque nella misura massima di 70.000 euro annui.

Art. 15, comma 1.1, D.P.R. 917/86: dall'imposta lorda si può detrarre un importo pari al 26 % delle erogazioni liberali in denaro, per importo non superiore a 30.000,00 EUR, a favore delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale (Onlus).

Per le imprese

Art. 14, decreto legge n. 35/2005: le liberalità in denaro o in natura erogate dalle persone fisiche e da enti soggetti all'imposta sulle società in favore delle Onlus. sono deducibili fino al 10 % del reddito complessivo e comunque non oltre 70.000 EUR/anno.

Art. 100, comma 2, lettera h) d.P.R. 917/86: sono deducibili le erogazioni liberali in denaro, per un importo non superiore a 2.065,83 EUR o al 2% del reddito d'impresa dichiarato, a favore delle O.n.l.u.s.

Art. 27, legge 133/99 e d.p.c.m. 20/06/2000: sono deducibili le erogazioni liberali in denaro (o in natura) in favore delle popolazioni colpite da eventi di calamità pubblica o da altri eventi straordinari anche se avvenuti in altri Stati, per il tramite delle organizzazioni non governative (non vi sono limiti massimi di deducibilità).